CGIA MESTRE news

CGIA NEWS *report n° 132 – 23 settembre 2011*

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Per chiudere una partita iva non più utilizzata occorre versare, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione minima di 129 euro con il modello "f24 elementi identificativi", senza necessità di presentare all'agenzia delle entrate la copia del pagamento né la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. aa7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. aa9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), poiché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione. sono agevolati dalla misura introdotta dal d.l. n. 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicarlo all'agenzia nel termine dei 30 giorni.

per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità ora concessa, l'agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

NON VALIDE LE INFORMAZIONI ANONIME

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 settembre 2011 n. 19338, ha stabilito che sono vietate le ispezioni fiscali e le ispezioni della Guardia di Finanza basate su informazioni anonime.

TARIFFA DELLA REVISIONE: NUOVO CALCOLO PER AUMENTO IVA AL 21%.

La Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in Legge il Decreto Legge 138/2011 sulla manovra economica, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'IVA al 21%. La legge di conversione (Legge 148 del 14/9 2011) è stata pubblicata sulla GU n° 216 del 16 settembre 2011. Pertanto, a decorrere dal 17 settembre scorso, è entrata in vigore la nuova tariffa per il servizio di revisione che tiene conto della suddetta modifica e che abbiamo ricalcolato nella tabella sottostante

TARIFFA STABILITA DAL MINISTERO DEI TRASPORTI (AI SENSI DECRETO 2 AGOSTO 2007 N.161)

TARIFFE REVISIONE (con Iva al 21%) Prova di revisione	
Prova di revisione € 45.00 + € 9.45 (Iva 21%)	€. 54,45
Contributo Dipartimento Trasporti Terrestri- Roma(C/C 9001)	€. 9,00
Diritti postali (C/C 9001)	€. 1,70
TOTALE	€.65,15

DAL 9 OTTOBRE, IN VIGORE IL REGOLAMENTO SUI RIFIUTI METALLICI NON RIFIUTI

Il 9 ottobre entra in vigore il Regolamento comunitario 333/2011 sulla materia in oggetto. Il regolamento fissa i criteri secondo cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 205/10.

Dal 9 ottobre 2011, un rifiuto metallico cessa di essere tale al momento della cessione dal produttore ad altro detentore se soddisfa a tutti i criteri stabiliti dal regolamento nell'art. 3, per i rottami di ferro e acciaio, e nell'art. 4 per i rottami di alluminio.

Nella sostanza è necessario che all'atto della cessione, siano soddisfatti i seguenti elementi:

requisiti stabiliti negli allegati I o II del Regolamento, secondo i casi.

Il produttore rilasci una specifica dichiarazione di conformità sui rottami ceduti, secondo il modello presente nell'Allegato III del Regolamento

Il produttore adotti un sistema di gestione della qualità che dimostri l'effettiva applicazione di quanto previsto dal regolamento riguardo a controlli, monitoraggi e formazione del personale, da attivare per la corretta gestione del rottame.

Per quanto sopra, il regolamento risulterebbe di facile applicazione negli impianti di recupero rifiuti che trattano anche rottami ferrosi. Più complicata risulta l'applicazione del regolamento nelle piccole e medie imprese che producono i rottami in questione, soprattutto per l'adozione delle modalità di analisi, monitoraggio e gestione della qualità che stanno alla base della possibilità di gestire i rottami metallici come non rifiuti. Di conseguenza, è

prevedibile che queste aziende continueranno a gestire i rottami metallici come rifiuti, affidandoli a imprese abilitate al trasporto ed al recupero.

CONTRIBUTO UNIFICATO: LA TASSA SARÀ PARZIALE

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che per il calcolo del contributo unificato, è rilevante solo la parte di sentenza appellata. In caso quindi di parziale soccombenza, è solo su questa parte che va quantificato il contributo.

MA COS'È IL CONTRIBUTO UNIFICATO? E' una tassa che si paga per iscrivere a ruolo cause civili e amministrative, ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, ecc.

Per quanto riguarda le controversie di operazioni catastali e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus, per le quali non è possibile determinare un valore, sono soggette al contributo di 120 euro.

Le novità introdotte dalla legge 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, invece, decorrono dal 17.09.2011: si segnala il contributo unificato di 120 euro per le controversie di valore indeterminabile e di 1.500 euro nel caso sia stata omessa l'indicazione del valore.

Sono soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che sono stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

Entro il 30 settembre 2011 dovranno essere accatastati i fabbricati rurali: a tale fine, il D.M. Finanze 14.09.2011 detta le regole attuative per attribuire la categoria catastale A/6 a tutti i fabbricati con

caratteristiche di ruralità. In particolare, l'art. 1 del decreto istituisce la classe "R" senza rendita catastale, per le abitazioni rurali censite nella categoria A/6. I fabbricati strumentali alle attività agricole – categoria D10 – hanno una rendita determinata per stima diretta; tuttavia l'art. 5 del decreto prevede che questi fabbricati mantengano la rendita in precedenza attribuita.

I fabbricati oggetto di variazione sono esclusivamente quelli già censiti nel Catasto edilizio urbano in categoria diverse dalle A6 e D10: ciò rilevato, crea dubbi operativi la casella contenuta nell'autocertificazione con la precisazione del "tipo di catasto".

IMU: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI

L'IMU viene presentata come il simbolo del federalismo fiscale ed è la tassa che andrà a sostituire l'Ici e l'Irpef.

E' stata già pubblicata in Gazzetta Ufficiale con l'articolo 148/11 e il Governo sta studiando per una possibile entrata in vigore dal 1/1/2012, cioè in anticipo rispetto a quanto era stato previsto (2014).

L'anticipo sarebbe dovuto alla necessità del Fisco di fare "correzioni" di finanza pubblica se la situazione dei mercati non migliorasse.

L'Imu avrà la stessa base imponibile dell'Ici, ma presenterà un'aliquota di base più elevata (7,6 per mille) e sui redditi fondiari andrà a comprendere anche l'Irpef. Per questo saranno "premiate" le seconde case, ma le imprese saranno penalizzate.

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE DATI RILEVANTI

Il 31 dicembre 2011scade il termine per inviare la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti compiute nel 2010. Oltre allo slittamento dei termini per la prima comunicazione dei dati (prevista inizialmente per il 30 di ottobre 2011),

l'Agenzia delle Entrate è intervenuta anche per sostituire completamente le specifiche tecniche per la trasmissione, modificando i dati da inserire nella comunicazione. Tra le novità, l'inserimento di un apposito spazio in cui specificare le modalità di pagamento, in cui indicare se si tratta di un importo frazionato, non frazionato o corrispettivo periodico.

MALATTIA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il datore di lavoro non ha il dovere di avvertire il dipendente in malattia che il periodo di conservazione del posto è in scadenza. Spetta, infatti, all'interessato tenere il conto dei giorni di assenza, facendosi magari assistere dalle associazioni sindacali. Così ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza n° 19234 del 2011.

APPRENDISTATO

Le linee guida del nuovo Testo unico sull'apprendistato prevedono una semplificazione delle regole, la centralità dei contratti collettivi, percorsi formativi costruiti su misura e la revisione delle sanzioni. La semplificazione investe anche la disciplina degli obblighi formativi. Il Testo unico, per l'apprendistato professionalizzante, affida la disciplina di tutta la parte formativa ai contratti collettivi. Alle Regioni è lasciata la possibilità di integrare la disciplina collettiva, mediante l'organizzazione di iniziative formative volte all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

clicca il sito www.cgiamestre.com